



Comune di **VALTORTA**

Provincia di Bergamo

COPIA

N. 20 reg. del 29/12/2018

Adunanza STRAordinaria di PRIMA convocazione - Seduta PUBBLICA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175.

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, il giorno **VENTINOVE** del mese di **DICEMBRE** alle ore 10,30 presso la sede comunale.

Convocato con l'osservanza delle modalità di legge si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presenti	Assenti
1. BUSI PIETRO - SINDACO	X	
2. REGAZZONI ANTONIO	X	
3. BUSI STEFANIA		X
4. REGAZZONI LUCA	X	
5. ANNOVAZZI DIEGO		X
6. REGAZZONI RICCARDO	X	
7. BUSI ROBERTO	X	
8. BUSI CORRADO		X
9. BASCHENIS MAURIZIO		X
10. REGAZZONI SERAFINO		X
11. REGAZZONI FERDINANDO	X	
TOTALI	6	5

Presiede il Sindaco signor Busi Pietro il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, posta al n. 1 dell'ordine del giorno.

Partecipa il Segretario Comunale sig. dr. Felling Ilario con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4/a del D.Lgs. 267/2000.

OGGETTO : REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
 - le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
 - l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Premesso che:

- l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:
 - ✓ delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
 - ✓ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
 - ✓ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

Evidenziato che il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro, per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:

- ✓ per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
- ✓ il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);

Ricordato che:

- l'articolo 20, infine, vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti";

-per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);

-infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

Dato atto che:

-l'articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie;

-tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 24.10.2017 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20;

-per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 26.05.2015;

-pertanto, dopo la revisione del 2015 e quella del 2017, il comune di Valtorta risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie: Uniacque S.p.A.;

Visto l'esito della ricognizione effettuata, come risultante nell'allegato A alla delibera di C.C. n. 20 del 24.10.2017, redatto sul modello della deliberazione della Corte dei Conti n. 19 del 19.7.2017, e riguardante le schede rimaste invariate dal piano 2017 e già comunicate nel 2017 alla Corte dei Conti ed al Mef;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o di converso non si necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al Mef che alla Corte dei Conti;

Visto che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL);

Ciò premesso, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di dare atto che non risulta necessario alcun adeguamento al piano delle partecipazioni approvato nel 2017, confermando quanto deliberato con atto C.C. n. 20 del 24.10.2017.

Sulla proposta di deliberazione sopra riportata esprime PARERE FAVOREVOLE
- artt. 49 e 97 del D.Lgs. 267/2000 – in ordine alla regolarità tecnica contabile.

Valtorta, 29.12.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Felling dr. Ilario

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL VICE SINDACO
f.to Busi Pietro

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr. Feline Ilario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata pubblicata il giorno 03/01/2019 nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009) ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì 03/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Feline Ilario

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, inoltre:

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14/01/2019 perché:

- è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000;
- sono decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione nel sito informatico di questo Comune, senza riportare denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.lgs. 18.08.2000.

Addì, 14/01/2019



Il Segretario comunale
f.to Feline Ilario

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addì 14/01/2019



IL SEGRETARIO COMUNALE
